



COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Comune di Giovinazzo/c l'Istituto Autonomo Case Popolare di Bari, avverso la sentenza C.T.R. per la Puglia di Bari n. 6/07/2011. Determinazione in merito alla non costituzione in giudizio.

L'anno duemilaundici, ventuno del mese di Giugno alle ore 11.30, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	NATALICCHIO	Antonio	Sindaco	Si	
2	TEMPESTA	Pasquale	Vice, Sindaco	Si	
3	BRANCATO	Andrea	Assessori	Si	
4	STUFANO	Cosmo Damiano	Assessori	Si	
5	ALBRIZIO	Agostino	Assessori	Si	
6	GIANGREGORIO	Nicola	Assessori		Si

Presiede il Prof. Antonio NATALICCHIO nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della Legge del 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- che la Gestor S.p.A., società concessionaria della gestione delle entrate del Comune di Giovinazzo, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), svolta nell'anno 2007, emetteva nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Bari, con sede in Bari alla Via F. Crispi n. 85/A (P. IVA 00267390722), le seguenti ingiunzioni di pagamento:
 - 1) n. 2421 notificata il 18/12/2007 per l'annualità d'imposta 1999 dell'importo di Euro 54.584,41;
 - 2) n. 2422 notificata il 18/12/2007 per l'annualità d'imposta 2000 dell'importo di Euro 52.985,93;
 - 3) n. 2423 notificata il 18/12/2007 per l'annualità d'imposta 2001 dell'importo di Euro 36.078,98;
 - 4) n. 2424 notificata il 18/12/2007 per l'annualità d'imposta 2002 dell'importo di Euro 49.787,83;per un importo complessivo di Euro 193.437,15;
- che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari - I.A.C.P. (P. IVA 00267390722), in persona del Commissario Straordinario, Dott. Raffaele Ruberto, con sede in Bari alla Via F. Crispi n. 85/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito A. Martielli elettivamente domiciliato in Bari, al C.so Vitt. Emanuele II° n. 60, presentava in data 18/02/2008 ricorso a questo Comune avverso le suddette ingiunzioni di pagamento I.C.I.;
- che questo Ente con nota prot. n. 4824 del 18/02/2008 trasmetteva alla Gestor S.p.A, le copie dei ricorsi (n. 4), al fine di provvedere alla necessaria costituzione in giudizio;

PRESO ATTO che la Commissione Tributaria Provinciale di Bari – sez. 15[^], con ordinanza n. 95/15/2008, pronunciata e depositata in segreteria il 27/06/2008, sospendeva l'esecuzione degli atti impugnati e successivamente emetteva la sentenza n. 143/15/2008, pronunciata il 24/10/2008 e depositata il 4/11/2008, con la quale venivano accolti i ricorsi e contestualmente venivano annullati gli atti impugnati dall'I.A.C.P. di Bari in quanto:

- **non era possibile accertare con certezza che la asserita notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento) fosse stata eseguita, mancando la firma della persona che aveva ricevuto gli atti;**
- **inoltre non era possibile accertare che la spedizione si riferisse in modo inequivocabile all'atto prodromico (avviso di accertamento);**

RILEVATO che Tributi Italia S.p.A., società concessionaria della gestione delle entrate comunali, subentrata a Gestor S.p.A., appellava in data 17/12/2009 presso la Commissione Tributaria Regionale per la Puglia di Bari la sentenza della C.T.P di Bari n. 143/15/2008;

CONSTATATO che la C.T.R. per la Puglia di Bari - sezione n. 7[^] con sentenza n. 6/07/2011, pronunciata il 18/11/2010 e depositata in segreteria il 11/01/2011, rigettava l'appello principale del Concessionario e quello incidentale dello I.A.C.P. e confermava la sentenza impugnata da questo Ente in quanto *«non è stata mai provata da parte degli enti interessati (Gestor S.p.A., Comune di Giovinazzo, Tributi Italia S.p.A.) l'esistenza della notifica degli atti prodromici allo I.A.C.P.»*;

VISTA la nota prot. n. 8281 del 12/04/2011, con la quale il Dirigente del Settore Economico-Finanziario trasmetteva all'ABACO S.p.A, attuale Concessionario della gestione delle entrate comunali, copia della sentenza n. 6/07/2011 della C.T.R. Puglia - sezione n. 7[^], al fine di valutare l'opportunità di proporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione di Roma;

CONSIDERATO che l'ufficio Legale dell'ABACO S.p.A., con nota del 10/05/2011, acquisita al protocollo comunale in data 11/05/2011 al n. 11026, comunicava che, alla luce di recenti sentenze della Suprema Corte, non sussistono i presupposti necessari per poter ricorrere in Cassazione;

ACQUISITO il parere favorevole, in merito alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione dal dirigente del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO

- il D. Lgs. del 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. del 30/12/1992, n. 504;

VISTO

- il vigente Regolamento Comunale in materia di I.C.I.;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

A voti unanimi espressi favorevolmente per alzata di mano dai presente anche per quanto attiene immediata esecutività;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di non proporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione di Roma, avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Puglia di Bari, sezione n. 7[^], n. **6/07/2011**, pronunciata nell'udienza del 18/11/2010 e depositata in data 11/01/2011, relativa alla controversia con l'Istituto Autonomo Case Popolare di Bari;
2. di intraprendere azione legale di risarcimento nei confronti della società POSTE ITALIANE S.p.A. in ragione dei danni derivati all'Ente dalla perdita del gettito tributario (Euro 193.437,15), in conseguenza dell'avvenuto annullamento degli atti della riscossione coattiva (ingiunzioni di pagamento) disposto dalla C.T.R. per la Puglia di Bari - sezione n. 7[^] con sentenza n. **6/07/2011**, a causa del grave inadempimento di POSTE ITALIANE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di notificazione degli atti prodromici (avvisi di accertamento ICI);
3. di affidare l'incarico legale all'Avv. MASELLIS Gaetano con sede in Giovinazzo alla Via A. Molino n.15, conferendogli ogni più ampia facoltà al riguardo.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appreso sottoscritto.

IL SINDACO

F.to A. NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to V. PALMIERI

Prot. N. 922

li

30 GIU. 2011

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addi 30 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

A. M. M.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE SETTORE

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

F.to A.D. DECANDIA


Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE SETTORE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo,

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da
al come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi,

IL SEGRETARIO GENERALE